I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3254/74 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1974

relativo all'applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/72 riguardante la comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la definizione di un punto di vista globale sull'approvvigionamento di idrocarburi della Comunità costituisce uno degli elementi essenziali di una politica energetica comunitaria;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/72 [1] concerne soltanto la comunicazione alla Commissione delle importazioni di petrolio greggio e di gas naturale;

considerando che è opportuno completare le informazioni in possesso della Comunità e che a tal fine occorre estendere le comunicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 1055/72 ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'obbligo degli Stati membri, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1055/72, di comunicare alla Commissione le importazioni di idrocarburi è esteso ai prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune ed è adempito alle condizioni di cui al summenzionato regolamento e secondo le modalità stabilite nell'allegato A del presente regolamento.

Articolo 2

L'obbligo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1055/72 si applica, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, alle persone o alle imprese che abbiano importato o si propongano di importare nella Comunità una quantità pari o superiore a 100 000 tonnellate annue dei prodotti di cui alle sottovoci della tariffa doganale comune riportate nell'articolo 1 ed è adempito secondo le modalità stabilite nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. d'ORNANO

---

[1] GU n. L 120 del 25. 5. 1972, pag. 3.

ALLEGATO A

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

Queste comunicazioni comprenderanno i seguenti dati :

A. Per le importazioni effettuate durante il semestre civile precedente la dichiarazione :

Trasmissione completa dei dati raccolti dai governi presso le persone o le imprese, compresi i nomi e le sedi delle medesime.

B. Per le importazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione :

1. qualità e designazione secondo la tariffa doganale comune dei prodotti petroliferi importati, compreso il tenore di zolfo (% in peso), purché quest'ultima informazione sia disponibile ;
2. quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche per ogni prodotto ;
3. paese in cui saranno raffinati i prodotti petroliferi da importare ;
4. percentuale degli approvvigionamenti effettuati in base a contratti di durata superiore a un anno.

ALLEGATO B

Comunicazioni delle persone e delle imprese agli Stati membri

Queste comunicazioni comprenderanno i seguenti dati :

I. Per le importazioni effettuate durante il semestre civile precedente la dichiarazione :

1. nome e sede della persona o dell'impresa importatrice ;
2. qualità e designazione, secondo la tariffa doganale comune, dei prodotti importati, compreso il tenore di zolfo (% in peso), purché quest'ultima informazione sia disponibile ;
3. quantità in migliaia di tonnellate metriche per ogni prodotto ;
4. paese in cui sono stati raffinati i prodotti petroliferi importati ;
5. nome e sede dei contraenti ;
6. per tutte le importazioni effettuate in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :
   i) durata del contratto,
   ii) scadenza,
   iii) quantitativo per paese in cui i prodotti petroliferi sono stati raffinati.

II. Per le importazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione :

1. nome e sede della persona o dell'impresa importatrice ;
2. qualità e designazione, secondo la tariffa doganale comune, dei prodotti importati, compreso il tenore di zolfo (% in peso), purché quest'ultima informazione sia disponibile ;
3. quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche per ogni prodotto ;
4. paese in cui sono stati o saranno raffinati i prodotti petroliferi da importare ;
5. nome e sede dei contraenti ;
6. per tutte le importazioni da effettuare in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :
   i) durata del contratto,
   ii) scadenza,
   iii) quantitativo per paese in cui i prodotti petroliferi sono stati o saranno raffinati.
